



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 28 MARZO 2018

**OGGETTO: ART.194.LETT.A) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
DERIVANTE DA SENTENZA N. 655/2016 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, PRIMA
SEZIONE CIVILE**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **16,40** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VITOLO	Rosario	x	
VILLARI	Eliana	x	
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco	x	

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 7
Assenti n. =

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica .

Il Sindaco dà lettura del punto all'odg e passa la parola al Vice-Sindaco Vitolo che illustra l'argomento.

Il Vice -Sindaco Vitolo evidenzia che con Sentenza n. 655/2016 emessa dal Tribunale di Salerno, 1° sez. civile nel giudizio NRG 8719/2009 promosso dalla Eredi Cirillo s.a.s. è stata accolta la domanda di ingiustificato arricchimento ed è stato condannato il Comune al pagamento di € 118.112,68 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del collaudo sino alla pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo effettivo nonché alle spese di lite pari ad € 10.000,00 per compenso oltre IVA CAP e Spese Generali per un totale complessivo di € 162.497,4, che il debito proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento; che per il pagamento del debito l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori, che detto piano è stato concordato con l'Ente e pertanto la complessiva somma di € 162.497,4, dovuta alla Società in virtù della cessione di credito del 3.03.2017, registrata a Salerno in data 30.03.2017, sarà erogata alle seguenti condizioni € 77.497,40, con scadenza 30 aprile 2018; € 42.500,00 con scadenza 31 maggio 2019, € 42.500,00 con scadenza 31 gennaio 2020.

La vicenda che ha dato origine al contenzioso di cui alla succitata sentenza è nota, risale a circa venti anni fa durante l'Amministrazione Sguazzo partecipata anche dai consiglieri comunali Plaitano e Ronga, oggi rispetto ad una sentenza esecutiva l'Ente non può far altro che riconoscere il debito fuori bilancio e procedere al pagamento agli aventi diritto.

Il consigliere Ronga chiarisce che la vicenda gli è nota ed è stata affrontata già in diversi Consigli Comunali, che certamente il muro di contenimento realizzato dall'Impresa Cirillo su disposizione del direttore dei Lavori D'Ambrosio ha arricchito il Comune che ha realizzato su di esso 45 loculi. Però si chiede perché le amministrazioni che si sono succedute a quella di Sguazzo non hanno evitato il contenzioso con l'impresa e non sono addivenuti ad una transazione in merito?

Il Sindaco chiede al consigliere Ronga perché tale scelta di addivenire alla transazione non è stata fatta proprio dall'Amministrazione Sguazzo dal momento che l'opera pubblica è stata realizzata durante quella amministrazione?

Il consigliere Ronga precisa che nell'Amministrazione Sguazzo era consigliere di maggioranza con altra delega e non assessore partecipante alla Giunta Comunale a cui competeva la decisione. Personalmente ero favorevole a risolvere la vicenda che in ogni caso aveva arricchito l'Ente rispetto all'opera realizzata perché necessaria però ciò non è accaduto tanto è vero che questo è stato uno dei motivi per cui l'amministrazione Sguazzo "è andata a casa". Dopo le dimissioni del Sindaco Sguazzo nell'anno 2001 c'è stato il Commissario Prefettizio e poi l'amministrazione Napoletano, l'amministrazione Rizzo per due mandati. Pertanto i lavori sono stati ultimati nell'anno 1999, però il collaudo delle opere è avvenuto nell'anno 2002 mentre c'era il Commissario, successivamente è stato anche fatto un lodo arbitrale che si è concluso con la condanna al direttore dei Lavori, l'atto di citazione c'è stato nell'anno 2009.

Il Vice-Sindaco Vitolo evidenzia che nei due anni e mezzo dell'amministrazione Sguazzo ovvero dall'anno 1999 in cui è stata realizzata il muro all'anno 2001 in cui si è dimesso il Sindaco ben poteva l'amministrazione in ragione dell'utilità dell'opera realizzata regolarizzare la somma urgenza e riconoscere il debito fuori bilancio.

Il Sindaco evidenzia nell'anno 2002 con il collaudo dell'opera l'impresa ha potuto far valere il riconoscimento del proprio credito nei confronti dell'Ente ma ciò non incideva sulla procedura di

regolarizzazione della somma urgenza che andava fatta nell'anno 1999, quando il Direttore dei Lavori ha presentato all'Ente la perizia di variante che non fu approvata dalla Giunta in quanto il responsabile del Settore Tecnico espresse parere sfavorevole in merito. L'elemento ostativo del parere sfavorevole ha condizionato sia la giunta Sguazzo che il Commissario che le Amministrazioni che si sono succedute. Nell'anno 2009 rispetto alla citazione proposta dall'impresa all'Ente altro non si poteva fare che costituirsi in giudizio, nel corso del quale la parte non ha mai avanzato all'ente alcuna richiesta di transazione in merito.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Sindaco sottopone ai voti la proposta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “ un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali ”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza , cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimi Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che

-il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

-nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore (all.a) ,

VISTA la disponibilità del creditore ad una dilazione di pagamento di detto credito (all.b)

PRESO ATTO che si tratta di debiti scaturenti da sentenza n. 655/2016 emessa dal Tribunale di Salerno, 1° sez. civile nel giudizio NRG 8719/2009 avente ad oggetto: Pagamento promosso dalla Eredi Cirillo s.a.s. che accoglie la domanda di ingiustificato arricchimento e condanna il Comune al pagamento di €118.112,68 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del collaudo sino alla pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo effettivo nonché alle spese di lite pari ad € 10.000,00 per compenso oltre IVA CAP e Spese Generali per un totale complessivo di € 162497,4; ;

VERIFICATO che in considerazione della tassatività dell'elencazione disposta dall'art.194 TUEL e dall'orientamento interpretativo ampliativo della Corte dei Conti, il debito proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;

RIICHIAMATO il comma 2 dell'art.194 del D.Lgs che testualmente recita “ Per il pagamento L'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori “

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

Visto:

- il parere del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
 - che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
 - che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 6

Assenti n.1 (Plaitano)

Con Voti Favorevoli UNANIMI

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il revisore ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alla sentenza n. 655/2016 a favore di Eredi Cirillo Luigi S.a.s. di Rosa Pellegrino per complessivi € 162.497,4 ;
- 4) di dare atto che che il cessionario del credito sig.ra Rosa Pellegrino legale rappresentante p.t. della Eredi Cirillo s.a.s. si è dichiarata disponibile la società EREDI CIRILLO LUIGI S.a.S. di Rosa Pellegrino, in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra Rosa PELLEGRINO, cessionaria del credito come comunicato dall'avvocato Baldi difensore dell'assistita intende accettare un pagamento dilazionato della complessiva somma di € 162.497,4, dovuta alla società sua assistita in virtù della cessione di credito del 3.03.2017, registrata a Salerno in data 30.03.2017, alle seguenti condizioni
 - €77.497,40, con scadenza 30 aprile 2018;
 - €42.500,00 con scadenza 31 maggio 2019;
 - €42.500,00 con scadenza 31 gennaio 2020.
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 162.497,4= graverà per € 77.497,40 sui seguenti capitoli: cap. 2428/2018 per € 42.000,00; cap. 2429/2018 per € 5.000,00; cap. 2504/2018 per € 8.00,00; cap. 138/2018 per € 2.697,40; cap.i. 2905 – 2906 -02908 RR.PP per € 19.800,00 per l'anno 2018; per € 42.500,00 sul cap. 2428/2019 per l'anno 2019; per € 42.500,00 sul cap. 2428/2020 per l'anno 2020;
- 6) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) Di dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d'interesse;
- 8) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e alla sezione controllo;
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata votazione riportata in premessa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: **ART.194.LETT.A) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 655/2016 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, PRIMA SEZIONE CIVILE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 23.3.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Manuela Sacco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 23.3.2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Manuela Sacco

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 13.4.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 13.4.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 13.4.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 13.4.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
